Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 103° — Numero 318

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 14 dicembre 1962 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Anno L. 13.390 Semestrale L. 7.380 Trimestrale L. 4.020
Un fascicolo L. 60 Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Anno L. 12.030 Semestrale L. 6.520 Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Anno L. 10.020 Semestrale L. 5.520 Trimestrale L. 3.010
Un fascicolo L. 50 Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 25 novembre 1962, n. 1651.

Norme per la elezione dei senatori assegnati alla circoscrizione di Trieste.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I tre senatori provvisoriamente assegnati alla circoscrizione di Trieste sono eletti sulla base di candidature individuali senza collegamento.

Ogni elettore ha diritto di votare per un nome.

Sono proclamati eletti i tre candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi. A parità di voti, per il terzo seggio è eletto il candidato più anziano di età.

Per i seggi che eventualmente rimangano vacanti nel corso della legislatura non si procede a sostituzione.

La candidatura deve essere proposta con dichiarazione sottoscritta da non meno di 300 e non più di 500 elettori della circoscrizione ed è depositata presso la Cancelleria della Corte d'appello di Trieste.

L'ufficio elettorale circoscrizionale è costituito presso la Corte d'appello di Trieste con le modalità di cui all'articolo 6, terzo comma, della legge 6 febbraio 1948, n. 29.

Art. 2.

Per quanto non previsto dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili, le norme della legge 6 febbraio 1948, n. 29, e dell'articolo 2 della legge 27 febbraio 1958, n. 64.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 novembre 1962

SEGNI

FANFANI — TAVIANI — BOSCO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 29 novembre 1962, n. 1652.

Modificazioni agli articoli 524 e 531 del Codice di procedura penale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Gli articoli 524 e 531 del Codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:

Art. 524.

Motivi di ricorso; provvedimenti impugnabili

« Il ricorso per cassazione può proporsi per i seguenti motivi:

1) inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale;

2) esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge ad organi legislativi o amministrativi ovvero non consentita ai pubblici poteri;

3) inosservanza delle norme di questo Codice stabilite a pena di nullità, d'inammissibilità o di decadenza.

« Il ricorso, oltre che nei casi e con gli effetti determinati da particolari disposizioni, può essere proposto entro i termini e nei modi stabiliti nel capo ottavo del titolo quarto del libro primo contro le sentenze pronunciate nel giudizio inapellabilmente o in grado di appello dall'autorità giudiziaria ordinaria.

« Il ricorso è inammissibile se è proposto per motivi non consentiti dalla legge o manifestamente infondati ».

Art. 531.

Decisioni in camera di consiglio

« Quando è proposta da una parte o viene rilevata d'ufficio una causa d'inammissibilità del ricorso, la questione è decisa preliminarmente dalla Corte di cassazione in camera di consiglio.

« Oltre che nei casi particolarmente preveduti dalla legge, la Corte giudica pure in camera di consiglio sui conflitti di competenza, sui ricorsi in materia di rimessione dei procedimenti e di astensione o ricusazione del giudice, e su ogni altro ricorso contro provvedimenti non emessi nel dibattimento.

« In tutti i casi predetti la Corte giudica, sulle requisitorie scritte del pubblico ministero, senza intervento di difensori.

« Tuttavia, nei casi preveduti dall'articolo 524, ultima parte, la requisitoria del pubblico ministero è depositata nella Cancelleria della Corte e dell'avvenuto deposito è dato immediato avviso al difensore del ricorrente. Il difensore, entro il termine di giorni quindici dalla notificazione dell'avviso stesso, può presentare istanza scritta per la discussione del ricorso in udienza pubblica al presidente del Collegio che deve giudicare. Se tale istanza è presentata, la Corte giudica in udienza pubblica.

« Qualora il ricorrente non abbia nominato un difensore, il predetto avviso è notificato al difensore di ufficio all'uopo nominato dal presidente.

« Per la presentazione della istanza si applicano le disposizioni dell'articolo 198 ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 novembre 1962

SEGNI

FANFANI — BOSCO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 luglio 1962, n. 1653.

Modifica dell'art. 5 della convenzione relativa all'istituzione della Facoltà di magistero dell'Università di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 349;

Veduto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1341, con il quale è stata approvata e resa esecutiva la convenzione per l'istituzione della Facoltà di magistero presso l'Università di Palermo;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Palermo in data 17 maggio 1962, con la quale è stata elevata da L. 32.000.000 (trentaduemilioni) a L. 38.000.000 (trentottomilioni) la misura del contributo annuo previsto dall'art. 5 del precedente atto stipulato in data 23 aprile 1959, per il funzionamento della Facoltà di magistero presso l'Università di Palermo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 luglio 1962

SEGNI

GUI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1962
Atti del Governo, registro n. 160, *foglio n.* 82. — VILLA

Repertorio n. 120

Atto aggiuntivo alla convenzione in data 23 aprile 1959, rep. Università degli studi Palermo n. 126, approvata con decreto del Presidente della Repubblica in data 26 agosto 1959, n. 1341 - Istituzione e finanziamento della Facoltà di magistero presso l'Università degli studi di Palermo.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentosessantadue, il giorno 17 del mese di maggio alle ore dieci, in Palermo nell'ufficio dell'Assessore alla pubblica istruzione della Regione siciliana, via Sgarlata, 11, innanzi me dott. Nicola Grillone, nato a Caserta il 13 febbraio 1933, funzionario delegato per la stipula in forma pubblico-amministrativa degli atti e contratti per conto dell'Assessorato alla pubblica istruzione della Regione siciliana, giusta decreto assessoriale del 9 agosto 1961, n. 885, registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 1961, registro n. 1, foglio n. 135, sono presenti:

a) l'on. avv. dott. Gaetano Lo Magro, nato a Siracusa il 13 ottobre 1919, Assessore regionale per la pubblica istruzione, domiciliato, per la carica, presso gli uffici dell'Assessorato, in Palermo, via Sgarlata n. 11;

b) il prof. dott. Tommaso Ajello, nato a Bagheria il 2 gennaio 1903, domiciliato per la carica in questa via Maqueda presso il Rettorato dell'Università degli studi di Palermo, che dichiara di intervenire quale rettore legale rappresentante dell'Università degli studi di Palermo, essendo autorizzato alla stipula di esso atto come da deliberazione del Consiglio di amministrazione della stessa Università in data 29 marzo 1962, che segnata di lettera *A*, si allega al presente atto;

c) il prof. dott. Lelio Rossi, nato a Palermo il 4 settembre 1898, direttore regionale presso l'Assessorato regionale alla pubblica istruzione il quale è presente alla stipula della presente convenzione quale testimonio idoneo;

d) il dott. Francesco Malleo, nato a Palermo il 3 aprile 1914, ispettore centrale presso l'Assessorato regionale alla pubblica istruzione il quale è presente alla stipula della presente convenzione quale testimonio idoneo.

Premesso

che con convenzione stipulata il giorno 23 aprile 1959, repertorio Università degli studi di Palermo n. 216, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1341, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana n. 47 del 24 febbraio 1960, è stata istituita la Facoltà di magistero presso l'Università degli studi di Palermo;

che all'art. 5, lettera *d*) di detta convenzione è previsto che il concorso integrativo della Regione siciliana per il funzionamento della Facoltà di magistero ammonta a lire 32.000.000 (trentaduemilioni) annui ai sensi della legge 13 marzo 1959, n. 6, pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana n. 16 del 18 marzo 1959;

che con legge regionale 31 maggio 1960, pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana n. 22 del 4 giugno 1960 il contributo annuo previsto dall'art. 1 della legge 13 marzo 1959, n. 6, viene portato da L. 32.000.000 a L. 38.000.000 (trentottomilioni).

Tutto ciò premesso detti signori nelle loro rispettive qualità convengono e stipulano quanto appresso:

Art. 1.

La lettera *d*) dell'art. 5 della convenzione 23 aprile 1959 approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1341, è sostituito come segue:

« *d*) con il concorso integrativo della Regione siciliana previsto dalla legge regionale 31 maggio 1960, n. 19, ammontante a L. 38.000.000 (trentottomilioni) in ragione d'anno ».

Art. 2.

L'art. 6 della convenzione 23 aprile 1959, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1341, è modificata, per quanto attiene l'obbligazione da parte dell'Assessore regionale alla pubblica istruzione, come segue:

« L'Assessore regionale alla pubblica istruzione promette e si obbliga a corrispondere annualmente all'Università degli studi di Palermo la somma di L. 38.000.000 (trentottomilioni) ».

Art. 3.

La presente convenzione, perchè stipulata nell'interesse dello Stato, viene redatta in carta libera con esenzione di ogni tassa.

La presente convenzione è stata letta, alla presenza dei suddetti testimoni, alle parti contraenti che la approvano dichiarandola pienamente conforme alla volontà da loro manifestata.

F.to Tommaso AIELLO
» Gaetano LO MAGRO
» Lelio ROSSI
» F. MALLEO
» Nicola GRILLONE, ufficiale rogante

Registrato a Palermo, Ufficio atti pubblici, addì 18 maggio 1962 al n. 1928, libro I, vol. 71 Mo.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 agosto 1962, n. 1654.

Istituzione di due posti convenzionati di professore di ruolo di insegnamenti chimici presso la Facoltà di ingegneria del Politecnico di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Milano in data 23 gennaio 1962 per il finanziamento di due posti di professore di ruolo presso la Facoltà di ingegneria del Politecnico di Milano.

Art. 2.

Sono istituiti ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, due posti di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di due discipline chimiche in aggiunta a quelli indicati per la Facoltà di ingegneria del Politecnico di Milano, nella tabella *D*) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.

Art. 3.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti, i posti di cui al precedente articolo saranno senz'altro soppressi con la conseguente cessazione dal servizio dei titolari.

Art. 4.

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo e all'articolo proprio dell'esercizio nel quale saranno nominati i titolari dei posti ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 agosto 1962

SEGNI

GUI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1962
Atti del Governo, registro n. 160, foglio n. 65. — VILLA

REPERTORIO N. 322

Istituzione di due posti convenzionati di professore di ruolo di insegnamenti chimici presso la Facoltà di ingegneria del Politecnico di Milano.

REPUBBLICA ITALIANA

Il ventitre gennaio millenovecentosessantadue, nella sede del Rettorato del Politecnico di Milano, piazza Leonardo da Vinci, n. 32, avanti a me dott. Antonio Montiglio, direttore amministrativo del Politecnico di Milano, delegato con decreto rettorale in data 16 maggio 1940, n. 398, a redigere e ricevere atti e contratti in forma pubblica amministrativa nell'interesse dell'Amministrazione del politecnico, ai sensi dell'art. 129 del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, alla presenza dei testi noti ed idonei a termini di legge:

sig.na Fernanda Cavallazzi, nata a Milano il 9 settembre 1909 e domiciliata a Milano, piazza Grandi, n. 5, impiegata;

sig.na Mirella Terenghi, nata a Milano il 9 ottobre 1936 e domiciliata a Milano, via Trincea delle Frasche, n. 2, impiegata;

sono comparsi personalmente i signori:

ing. Piero Giustiniani, nato a San Miniato (Pisa) il 30 maggio 1900, amministratore delegato della Società « Montecatini », con sede in Milano in largo G. Donegani n. 1-2, ivi domiciliato per la carica, il quale interviene al presente atto in rappresentanza della Società « Montecatini » medesima, giusta il mandato ricevuto dal Consiglio di amministrazione con deliberazione in data 15 settembre 1961, che in copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera *A*);

prof. dott. ing. Gino Bozza, nato a Firenze il 10 febbraio 1899, rettore e legale rappresentante del Politecnico di Milano, con sede in piazza Leonardo da Vinci, n. 32, ivi domiciliato per la carica, il quale interviene al presente atto, giusta il mandato ricevuto dal Consiglio di amministrazione del Politecnico con deliberazione in data 2 ottobre 1961, che in copia conforme si allega sotto la lettera *B*), persone tutte della cui identità personale e piena capacità giuridica io sono certo.

Premesso

che in relazione agli sviluppi crescenti delle attività industriali chimiche e alla rapida evoluzione della tecnica che in questo campo, più che in ogni altro, si svolge con ritmo straordinariamente accentuato, assume ognora maggiore importanza e carattere di urgenza ampliare il numero dei posti di professore universitario di ruolo da assegnare presso il Politecnico di Milano a cattedre atte alla formazione di laureati in ingegneria chimica in grado di rispondere, con la loro preparazione, anche alle richieste ed esigenze dell'industria chimica;

che la Società « Montecatini », nell'intento di dare un effettivo contributo al progresso degli studi tecnici ai fini di cui sopra, con deliberazione del proprio Consiglio di amministrazione in data 15 settembre 1961, ha preso l'iniziativa di fornire i mezzi necessari per l'istituzione presso il Politecnico di Milano di due posti di professore di ruolo da assegnarsi a cattedre di insegnamenti chimici;

che il Consiglio della facoltà di ingegneria, il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione del politecnico di Milano hanno esaminato ed approvato, con vivo compiacimento e gratitudine, nei limiti delle rispettive competenze, la proposta predetta di istituzione, mediante convenzione con la Società « Montecatini », di due posti di professore di ruolo riservati ad insegnamenti chimici,

tutto ciò premesso,

i signori predetti, come sopra costituiti, stipulano quanto appresso:

Art. 1.

Presso il Politecnico di Milano, a norma dell'art. 63, comma secondo, e dell'art. 100, comma secondo, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, in aggiunta ai posti di professore di ruolo, assegnati dallo Stato alla Facoltà di ingegneria, saranno istituiti due posti di professore di ruolo, da assegnarsi ciascuno ad una cattedra di disciplina chimica del triennio di applicazione in ingegneria chimica che sarà determinata dal Consiglio della facoltà di ingegneria, previo accordo con la « Montecatini » - Società generale per l'industria mineraria e chimica.

In relazione alle esigenze dell'attività didattica e scientifica, durante il periodo di validità della presente convenzione, ciascun posto potrà essere assegnato a cattedre diverse.

Art. 2.

La Società « Montecatini » assume obbligazione di versare annualmente al Politecnico di Milano per il mantenimento dei posti di cui all'art. 1, dalla data della nomina o del trasfe-

rimento dei titolari dei posti stessi, il contributo di L. 3.000.000 (lire tremilioni), per ciascun posto, pari all'importo della spesa media annuale prevista per un posto di professore di ruolo universitario.

Il versamento della somma predetta, nella sua totalità, sarà effettuato, per la prima volta rispetto a ciascun posto, dopo la nomina od il trasferimento del titolare del posto stesso e, successivamente, entro il mese di novembre di ciascun anno.

Art. 3.

Qualora in seguito a variazioni del trattamento economico dei professori di ruolo, disposte dallo Stato, la somma di L. 3.000.000 (lire tremilioni) risultasse inferiore a quella necessaria al Politecnico per versare allo Stato, ai sensi del successivo art. 7, la somma dovuta per ciascun professore di ruolo titolare di una cattedra di cui all'art. 1, la Societa « Montecatini » verserà annualmente al Politecnico di Milano la somma occorrente per integrare la differenza stessa.

Art. 4.

Rispetto ad ogni posto di ruolo la presente convenzione avrà vigore per venti anni dalla nomina o dal trasferimento del titolare e si riterrà tacitamente prorogata di venti anni in venti anni, qualora non venga disdetta, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 5.

Per ciascun posto di professore di ruolo la presente convenzione si intende decaduta:

a) qualora non sia rinnovata alla sua scadenza;

b) se non venga aumentato il contributo secondo l'art. 3, al verificarsi delle condizioni previste dall'articolo stesso;

c) se vengano a cessare, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento ciò si avveri, i mezzi finanziari previsti dalla presente convenzione.

In questi casi i posti di professore di ruolo convenzionati si intenderanno senz'altro soppressi ed i titolari delle cattedre cesseranno immediatamente dal servizio.

Art. 6.

La Società « Montecatini » si obbliga inoltre a versare al Politecnico di Milano, per ciascun posto di professore di ruolo, oltre a quanto indicato negli articoli precedenti, l'ulteriore somma di L. 600.000 (lire seicentomila) annue, pari al 20 % del contributo di L. 3.000.000 al fine di fronteggiare gli oneri relativi al trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza.

La Società « Montecatini » si obbliga, altresì, ad aumentare proporzionalmente detta somma in rapporto all'eventuale maggiorazione del contributo prevista dal precedente art. 3.

Art. 7.

Il Politecnico di Milano, in esecuzione degli accordi sopracitati, si obbliga a versare annualmente allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti spettanti ai titolari dei posti di insegnamenti chimici nel loro importo al lordo di ogni ritenuta.

Il Politecnico medesimo verserà altresì annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilità, le somme previste dal precedente art. 6 per gli effetti suindicati.

Art. 8.

La presente convenzione diverrà esecutiva, quando sarà stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana il decreto del Presidente della Repubblica che disporrà l'approvazione della convenzione stessa ed istituirà i due posti di professore di ruolo.

La convenzione medesima, stipulata nell'interesse del Politecnico di Milano, sarà registrata in esenzione dalla tassa di registro, ai sensi dell'art. 55 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Questo atto viene pubblicato mediante lettura da me datane ai comparenti, che lo approvano e sottoscrivono con i testi e con me funzionario delegato agli atti e contratti del Politecnico di Milano.

Omessa la lettura degli allegati per espressa e concorde volontà dei comparenti, che dichiarano di averne piena conoscenza.

L'atto consta di tre fogli, scritti su sette pagine e quanto qui della presente pagina da persona di mia fiducia.

F.to: Piero GIUSTINIANI
F.to: Gino BOZZA
F.to: Fernanda CAVALLAZZI, *teste*
F.to: Mirella TERENGHI, *teste*

Il funzionario rogante
F.to: Antonio MONTIGLIO

Registrato a Milano Atti pubblici il 29 gennaio 1962 al n. 28932. Mod. 1°, vol. 1372. Esatte lire (*gratis*).

Il direttore. F.to: G. VASSALLO

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1962.

Elevazione dell'Ispettorato provinciale del lavoro di Potenza ad Ispettorato regionale del lavoro per la Basilicata.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628, sulla riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Ritenuta l'esigenza di attribuire all'Ispettorato del lavoro di Potenza, in applicazione dell'art. 3 della citata legge, la denominazione e le funzioni di Ispettorato regionale del lavoro per la Basilicata;

Decreta:

A decorrere dal 15 novembre 1962, l'Ispettorato del lavoro di Potenza assume la denominazione e le funzioni di Ispettorato regionale per la Basilicata ai sensi dell'art. 3 della legge 22 luglio 1961, n. 628.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 ottobre 1962

Il Ministro: BERTINELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *novembre* 1962
Registro n. 9 *Lavoro e previdenza sociale, foglio n.* 18

(7038)

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1962.

Cessione all'E.F.I.M. di titoli azionari provenienti dalla liquidazione del Fondo per il finanziamento dell'industria meccanica.

IL MINISTRO
PER LE PARTECIPAZIONI STATALI

Visti i propri decreti 19 dicembre 1958, 18 marzo e 12 dicembre 1961, con i quali erano stati fissati i termini per la chiusura della liquidazione del Fondo per il finanziamento dell'industria meccanica e disposto il trasferimento allo Stato con successivi provvedimenti delle attività delle azioni e delle obbligazioni risultanti alle date di chiusura della liquidazione fissate;

Considerato che il termine, fissato con l'ultimo decreto al 30 giugno 1962, deve essere ulteriormente prorogato, non essendo stato possibile, a causa di talune partite in corso di definizione, chiudere la liquidazione entro il termine predetto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1962 con il quale è stato istituito l'Ente

autonomo di gestione per le partecipazioni del fondo di finanziamento dell'industria meccanica;

Considerato che, in luogo di quanto determinato con i decreti ministeriali sopra citati, si rende ora opportuno per motivi di pubblico interesse, connessi con la costituzione dell'Ente autonomo di gestione per le partecipazioni del F.I.M., cedere all'Ente stesso, in applicazione delle statuizioni di cui all'art. 4 della legge 7 febbraio 1956, n. 45, parte delle attività provenienti dalla liquidazione in corso del fondo per il F.I.M. e che si concretano nel complesso dei titoli azionari di seguito specificati;

Ritenuto che, nel determinare il valore delle azioni da trasferire, sia da seguire il principio fissato dal secondo comma dell'art. 14 della legge 21 giugno 1960, n. 649, nel senso cioè che le azioni stesse debbano essere valutate sulla base delle quotazioni medie ufficiali di borsa alla data del presente provvedimento;

Vista la nota in data 12 giugno 1962 del Comitato di liquidazione del Fondo per il F.I.M. dalla quale risulta che in caso di trasferimento dei titoli azionari medesimi le attività di cui il Fondo resterebbe titolare avrebbero una capienza sufficiente per regolare le passività tutt'ora in sospeso;

Ritenuto che la soprarichiamata attestazione del Comitato dà contezza della tutela delle ragioni creditorie dei terzi nei confronti del Fondo e che pertanto essa deve ritenersi valida a detti fini;

Vista la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Sentito il parere del Comitato dei Ministri per le partecipazioni statali;

Decreta:

Il termine per la chiusura della liquidazione del Fondo per il finanziamento dell'industria meccanica è stabilito al giorno 31 marzo 1963.

I sottoelencati titoli azionari provenienti dalla liquidazione del Fondo per il finanziamento dell'industria meccanica sono ceduti all'Ente autonomo di gestione per le partecipazioni del fondo per il finanziamento della industria meccanica:

n. 3.000.001 azioni Finanziaria Ernesto Breda del valore nominale di L. 3000, le quali, computate alla quotazione media della borsa di Milano di ieri 15 novembre 1962, (L. 4780) corrispondono ad un importo totale di . . . . L. 14.340.004.780

(sulle n. 3.080.285 azioni attualmente possedute dal F.I.M.).

Le attività, le azioni e le obbligazioni di cui il Fondo per il F.I.M. resterà titolare dopo il 31 marzo 1963 saranno trasferite allo Stato, con successivo provvedimento ai sensi di legge.

Il Comitato di liquidazione del Fondo per il F.I.M. è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 novembre 1962

Il Ministro: Bo

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1962
Registro n. 3 Partecipazioni statali, foglio n. 61. — VIOLA

(7053)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 agosto 1962, registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 1962, registro n. 58 Pubblica istruzione, foglio n. 146, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dall'insegnante non di ruolo Marcantonio Vittorio avverso la decisione n. 15102, in data 17 novembre 1958, della Commissione provinciale dei ricorsi istituita presso il Provveditorato di Chieti, con la quale decisione veniva respinto il ricorso del predetto prof. Marcantonio contro la mancata nomina ad insegnante supplente presso l'Istituto tecnico nautico di Ortona.

(7041)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieti di caccia e uccellagione

Con decreto ministeriale 4 dicembre 1962 fino al 31 dicembre 1968 è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Pesaro-Urbino, dell'estensione di ettari 1000, compresa nei comuni di Belforte, Sant'Angelo in Vado, Piandimeleto, denominata «Sorbetolo», delimitata dai sottoindicati confini:

nord: strada campeste congiungente le località Ca' Solferino, Ca' d'Aurelio, Montiglioni Grande, Madonna della Pietra;

est: fosso Sassone;

sud: da fosso Sassone strada campestre fino alla comunale Belforte, Sant'Angelo in Vado;

ovest: strada comunale Belforte, Sant'Angelo in Vado.

Con decreto ministeriale 4 dicembre 1962 fino al 31 dicembre 1968 è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Savona, dell'estensione di ettari 1075, compresa nei comuni di Rialto, Calice Ligure, Tovo San Giacomo e Magliolo, delimitata dai sottoindicati confini:

nord-est: torrente Pora;

nord-ovest: la strada provinciale Finale Ligure - passo del Melogno;

sud: linea retta che collega la Chiesa di San Pantaleo sita al km. 6,7 della strada provinciale del Melogno con il ponte in regione Machermo, sul torrente Pora.

Con decreto ministeriale 4 dicembre 1962 fino al 31 dicembre 1968 è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella provincia di Verona, dell'estensione di ha. 460 circa; compresa nei comuni di Cerro Veronese e Grezzana, delimitata dai sottoindicati confini:

strada comunale da Corrubbio per Prati fino all'incrocio con la mulattiera per La Busa - indi mulattiera congiungente per le località La Busa e Torcolo;

est: da Torcolo, sentiero per Vesterle, strada carreggiabile per Pra', strada carreggiabile per Monigo, malga Camporiondo, Carbonara, Spighetta e Crubbio;

est: da Crubbio strada carrareccia per Praole - Praole - strada comunale per Grezzana - Pozza dei Miroli;

ovest: da Pozza dei Miroli sentiero per Casona, carrareccia per Corrubbio, Corrubbio.

(7062)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevute di titoli di Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 18.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 179 - mod. 243 D. P. — Data: 21 ottobre 1959 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Stato - Sezione di Bari — Intestazione: Ruggieri Wanda, nata a Foggia l'11 gennaio 1914 — Titoli del Debito pubblico: Nominativi 1 — Capitale lire 50.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 268 - mod. 25-*a* — Data: 18 luglio 1960 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento D. P. — Intestazione: Leonelli Emilio, nato ad Agnone il 14 gennaio 1925 — Titoli del Debito pubblico: Nominativi 1 — Capitale L. 40.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 88 - mod. 241 — Data 25 giugno 1962 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: D. P. T. di Caserta — Intestazione: Palmieri Pasquale, nato a Mondragone il 1° luglio 1888 — Titoli del Debito pubblico: Al portatore 6 — Capitale L. 1800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 10 - mod. camb. red. — Data: 6 agosto 1962 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Stato - Sezione di Alessandria — Intestazione: Sardi Giovanni, nato a Sezzadio il 12 marzo 1894 — Titoli del Debito pubblico: Al portatore 2 — Capitale L. 30.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 7 - mod. 241 — Data: 27 luglio 1960 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: D. P. T. di Lecce — Intestazione: Perrone Benito, presidente dell'E.C.A. di S. Donato — Titoli del Debito pubblico: Nominativi 1 — Capitale L. 6200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1362 - mod. 243 D. P. — Data: 1° aprile 1962 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Stato - Sezione di Napoli — Intestazione: Mazzotta Anna Maria, nata a Napoli il 31 agosto 1939 — Titoli del Debito pubblico: Nominativi 1 — Capitale L. 375.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 30 novembre 1962

(7039) *Il Direttore generale*

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 235

Corso dei cambi del 13 dicembre 1962 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	621,01	621 —	620,99	620,97	621 —	621,10	621 —	621,05	621,07	621 —
$ Can	577,33	576,80	576,90	577,20	576,30	577,45	577,50	577,15	577,10	577 —
Fr. Sv.	143,94	143,92	143,89	143,8925	143,90	143,93	143,90	143,90	143,93	143,90
Kr. D.	89,99	90 —	90,01	90,03	90,02	90 —	90,01	89,95	90,01	89,90
Kr. N.	86,97	86,96	86,97	86,945	86,98	86,95	86,955	86,95	86,95	86,95
Kr. Sv.	119,78	119,72	119,75	119,705	119,70	119,77	119,7125	119,80	119,78	119,77
Fol.	172,44	172,42	172,47	172,435	172,43	172,43	172,45	172,40	172,45	172,45
Fr. B.	12,48	12,482	12,4875	12,482	12,485	12,49	12,485	12,48	12,49	12,49
Fr. Fr. (N.F.)	126,75	126,73	126,735	126,73	126,745	126,75	126,735	126,70	126,74	126,75
Lst	1741,02	1740,90	1740,95	1740,88	1740,875	1741,10	1741 —	1741,10	1741,17	1741 —
Dm. occ.	155,35	155,52	155,30	155,285	155,32	155,32	155,325	155,35	155,34	155,31
Scell. Austr.	24,04	24,045	24,05	24,0575	24 —	24,05	24,0575	24,05	24,05	24,06
Escudo Port.	21,70	21,70	21,74	21,715	21,75	21,71	21,715	21,70	21,71	21,71

Media dei titoli del 13 dicembre 1962

Rendita 5 % 1935	116,675
Redimibile 3,50 % 1934	95,775
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,30
Id. 5 % (Ricostruzione)	101 —
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	100,85
Id. 5 % (Città di Trieste)	101,15
Id. 5 % (Beni Esteri)	100,825
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1963)	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	101,70
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	102,50
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	102,95
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	102,95
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	102,95
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	103,40
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	103,15
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102,80

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 13 dicembre 1962

1 Dollaro USA	620,985
1 Dollaro canadese	577,35
1 Franco svizzero	143,896
1 Corona danese	90,02
1 Corona norvegese	86,95
1 Corona svedese	119,709
1 Fiorino olandese	172,442
1 Franco belga	12,483
1 Franco nuovo (N.F.)	126,732
1 Lira sterlina	1740,94
1 Marco germanico	155,305
1 Scellino austriaco	24,057
1 Escudo port.	21,715

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina della Commissione giudicatrice del concorso per esami a sessanta posti di applicato aggiunto nel ruolo della carriera esecutiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato alle categorie previste dall'art. 25 della legge 22 luglio 1961, n. 628.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628;

Visto il proprio decreto 18 novembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1962, registro n. 12, foglio n. 333, con il quale è stato indetto un concorso per esami a sessanta posti di applicato aggiunto nel ruolo della carriera esecutiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato alle categorie previste dall'art. 25 della legge 22 luglio 1961, n. 628;

Ritenuto di dover procedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso a sessanta posti di applicato aggiunto nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'Ispettorato del lavoro riservato alle categorie previste dall'art. 25 della legge 22 luglio 1961, n. 628, indetto con decreto ministeriale 18 novembre 1961 citato nelle premesse, è così costituita:

Presidente:

Lombardi dott. Mario, ispettore generale del ruolo dell'Ispettorato del lavoro.

Membri:

Gentile ing. Raoul, ispettore capo del ruolo dell'Ispettorato del lavoro;

Grita dott. Bruno, ispettore capo del ruolo dell'Ispettorato del lavoro;

Martire dott.ssa Elisabetta nata Magnani, ispettore capo del ruolo dell'Ispettorato del lavoro;

Caroppo dott. Attilio, ispettore capo del ruolo dell'Ispettorato del lavoro.

Segretario:

Marcozzi dott. Enrico, ispettore di 1ª classe del ruolo dell'Ispettorato del lavoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 settembre 1962

Il Ministro: BERTINELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 novembre 1962
Registro n. 8 Lavoro e prev. soc., foglio n. 379. — MAUCERI

(7058)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario generale di 1ª classe (gr. I) vacante nella provincia di Cremona

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 23 luglio 1962, per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Cremona (gr. 1°);

Visto il decreto ministeriale in data 27 novembre 1962, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748; 27 giugno 1942, n. 851 e il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Cremona, nell'ordine appresso indicato:

1.	Ferro dott. Girolamo	punti	88,54	su 132
2.	Perta dott. Angelo	»	87,50	»
3.	Cavallero dott. Camillo	»	87,36	»
4.	Marchica dott. Gaetano	»	86,36	»
5.	Menduni dott. Attilio	»	83,86	»
6.	Vailati dott. Costantino	»	83 —	»
7.	Garzi dott. Mariano	»	82,50	»
8.	Gaetti dott. Giuseppe	»	80,95	»
9.	Oppici dott. Onelio	»	80,50	»
10.	Davì dott. Guido	»	80,40	»
11.	Rianò dott. Enrico (art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748)	»	79,68	»
12.	Pianigiani dott. Quintilio	»	79,68	»
13.	Verghetti dott. Pietro	»	79,27	»
14.	Chiarello Salvatore	»	79 —	»
15.	Martegani dott. Aldo (art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748)	»	77,59	»
16.	Succi Cimentini dott. Flobert	»	77,59	»
17.	Campanelli dott. Giovanni	»	77,09	»
18.	Giambitto dott. Giuseppe	»	76,86	»
19.	Di Palma dott. Leucio	»	76,77	»
20.	Zaffarano dott. Michele	»	75,31	»
21.	Di Pilla dott. Giovannangelo	»	75,22	»
22.	De Gaetano dott. Angelo	»	74,09	»
23.	Bonasia dott. Michele	»	72,50	»
24.	Tossi dott. Carlo	»	72,13	»
25.	Pasqualis dott. Marcello	»	72,09	»
26.	Di Santo dott. Angelo	»	70 —	»
27.	Mangano dott. Gaetano	»	69,81	»
28.	Molinari dott. Lodovico	»	69,60	»
29.	Di Conza dott. Beniamino	»	69,18	»
30.	Aiello dott. Salvatore	»	67,63	»
31.	Silvano dott. Guido	»	67,27	»
32.	Nobile Cosimo	»	65,50	»
33.	Cozzani dott. Oscar	»	64,50	»
34.	Frassanito dott. Luciano	»	61,18	»
35.	De Vita dott. Attilio	»	60,86	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1962

p. *Il Ministro*: BISORI

(7129)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.